

2.1.4.3

Legge
sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni
(del 16 dicembre 2003)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 14 gennaio 2003 n. 5355 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 19 novembre 2003 n. 5355 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

Capitolo I
Generalità

Scopo

Art. 1 La presente legge disciplina le **aggregazioni** di Comuni e le separazioni di frazioni o parti di Comuni.

Obiettivi delle aggregazioni

Art. 2 1Il Cantone **promuove** le aggregazioni alfine di conseguire la formazione di Comuni funzionali e autonomi.

2Le aggregazioni sono promosse in particolare:

- a) per stimolare il dibattito democratico e garantire la gestione della cosa pubblica comunale, assicurando il ricambio nelle cariche pubbliche;
- b) per migliorare le capacità progettuali del Comune, il suo potere contrattuale nei confronti delle istanze superiori e per favorire una corretta ripartizione delle competenze tra Cantone e Comuni;
- c) per perseguire, tenendo conto delle indicazioni del Piano direttore cantonale, nell'ambito di entità territoriali coerenti, una concreta progettualità pianificatoria e un corretto ordinamento del territorio cantonale;
- d) per ricercare una localizzazione ottimale delle infrastrutture di servizio alla popolazione;
- e) per conseguire nel singolo Comune una funzionalità amministrativa e una sua gestione finanziaria autonoma, basate su criteri di razionalità ed economicità nella spesa pubblica;
- f) per ridurre il numero dei Consorzi.

Legge
Sulle fusioni e separazioni dei Comuni

Art. 1 La presente legge disciplina le fusioni di Comuni e le separazioni di frazioni o parti di Comuni e la protezione di Comuni.

Art. 2 1Il Cantone favorisce le aggregazioni alfine di conseguire la formazione di Comuni funzionali e autonomi.

Aggregazione e separazione

Art. 3 La circoscrizione o il numero dei Comuni vengono modificati per decreto legislativo mediante:

- a) **l'aggregazione** di due o più Comuni costituenti entità territoriali coerenti;
- b) **l'aggregazione** di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni e di uno o più Comuni per creare un nuovo Comune che costituisca una entità territoriale coerente;
- c) la separazione di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni precedenti per costituirle in un Comune a sé o per aggregarle ad un esistente, nel rispetto del punto b).

Capitolo II Procedura di **aggregazione**

Avvio della procedura a) su istanza

Art. 4 1Le domande ai sensi dell'art. 3 lett. a e b formulate da uno o più Legislativi comunali, da uno o più Municipi o da 1/10 di cittadini di almeno due Comuni interessati devono essere presentate al Consiglio di Stato.

2Il Consiglio di Stato esamina l'istanza e, se non manifestamente incompatibile con gli obiettivi di politica cantonale in tema di aggregazione, entro sei mesi vi da seguito avviando uno studio d'aggregazione di cui definisce il comprensorio. Contro la decisione negativa del Consiglio di Stato è dato ricorso al Gran Consiglio da parte dei Municipi, Legislativi e cittadini interessati entro il termine di 30 giorni.

3Il Consiglio di Stato nomina di regola una commissione, che entro il termine fissato allestisce lo studio e, sentiti i Municipi, lo sottopone al Consiglio di Stato.

Sono riservate diverse modalità operative stabilite dal Consiglio di Stato.

b) d'ufficio

Art. 5 1Il Consiglio di Stato può avviare uno studio di **aggregazione d'ufficio, definendone il comprensorio.**

È applicabile l'art. 4 cpv. 3.

2Sono riservati i disposti della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

- a) la fusione di due o più Comuni costituenti entità territoriali coerenti;
- b) la fusione di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni e di uno o più Comuni per creare un nuovo Comune che costituisca una entità territoriale coerente;

Capitolo II Procedura di fusione

Art. 4 1Le domande ai sensi dell'art. 3 lett. a e b possono essere formulate da uno o più Comuni consenzienti tramite i rispettivi Municipi.

Le domande devono essere preliminarmente esaminate e trattate secondo le norme della Legge organica comunale comunque siano esse presentate, proposte, mozioni e iniziative.

Terminata questa procedura vanno inoltrate al Consiglio di Stato per la trattazione secondo le norme e le modalità degli articoli seguenti; art. 4 a cpv. 2 e cpv. 3.

Art. 5 1Il Consiglio di Stato può avviare uno studio di fusione d'ufficio quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 202 della Legge organica comunale.

Preavvisi comunali

Art. 6 1Il Consiglio di Stato esamina lo studio d'aggregazione e trasmette la sua proposta con uno o più scenari di aggregazione ai Municipi dei Comuni interessati, affinché la sottopongano con il loro preavviso alle rispettive assemblee, in via consultiva, entro un termine che sarà loro fissato.

2Se la domanda interessa una o più frazioni o parti di un Comune, per ciascuna di esse è organizzato un ufficio di voto.

3Per il resto il Consiglio di Stato stabilisce le modalità della votazione consultiva.

Proposta del Consiglio di Stato

Art. 7 Il Consiglio di Stato sottopone la sua proposta al Gran Consiglio.

Decisione del Gran Consiglio

a) in generale

Art. 8 1Il Gran Consiglio decide, secondo l'interesse generale, sulla proposta di aggregazione.

2Il decreto legislativo stabilisce il nome del nuovo Comune, il circolo cui viene attribuito e tutte le modalità applicative necessarie.

b) preavvisi assembleari non favorevoli

Art. 9 Con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, tenuto conto dell'esito della votazione consultiva in tutto il comprensorio, il Gran Consiglio può decidere l'aggregazione anche quando i preavvisi assembleari non sono favorevoli, in particolare:

- a) quando la pregiudicata struttura finanziaria e le limitate risorse economiche di un Comune non gli permettono più di conseguire il pareggio della gestione corrente;
- b) se la partecipazione di un Comune alla costituzione di un nuovo Comune è necessaria per ragioni geografiche, pianificatorie, territoriali, di sviluppo economico, di funzionalità dei servizi e di apporto di risorse umane e finanziarie;

Art. 6 1Il Consiglio di Stato esamina lo studio d'aggregazione e trasmette la sua proposta con uno o più scenari di aggregazione ai Municipi dei Comuni interessati, affinché la sottopongano con il loro preavviso alle rispettive assemblee, in votazione popolare, entro un termine che sarà loro fissato.

3. Da stralciare

Art. 8 1Il Gran Consiglio decide, secondo l'interesse generale, sulla proposta di fusione.

Art. 9 Con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, tenuto conto del voto popolare di ogni singolo Comune, il Gran Consiglio può decidere l'aggregazione anche quando i preavvisi assembleari non sono favorevoli, in particolare:

- c) se perdura l'impossibilità di un Comune di costituire i suoi organi o di assicurare una normale amministrazione o quando gli organi comunali si sottraggono in modo deliberato ai loro doveri d'ufficio.

Capitolo III

Procedura di separazione di frazioni o parti di territorio

Requisiti

Art. 10 1Le decisioni tendenti alla separazione di frazioni o parti di territorio da un Comune per essere aggregate in un Comune a sé o ad un altro Comune esistente, anche se appoggiate dalla maggioranza dei Comuni interessati, richiedono cumulativamente il soddisfacimento di queste condizioni:

- a) le frazioni o le parti di territorio che si trovino topograficamente riunite in modo che il nuovo Comune costituisca un'entità territoriale coerente;
- b) la costituzione del nuovo Comune soddisfi gli obiettivi dell'art. 2.
- 2Sono applicabili per analogia gli art. 4, 6, 7, 8 cpv. 1 e 2.

Capitolo IV

Costituzione del nuovo Comune

Elezione dei poteri Comunali Termini

Art. 11 1Decretata la costituzione del nuovo Comune, il Consiglio di Stato provvede entro sei mesi alla convocazione dell'assemblea per l'elezione dei poteri comunali.

2Se il termine di elezione viene a cadere nell'ultimo anno di legislatura o se la costituzione concerne parti o frazioni di un Comune, la nomina avviene in concomitanza con le elezioni generali.

3Se l'entrata in funzione del nuovo Comune è prevista entro un anno dalle elezioni generali, il Consiglio di Stato può decidere di prescindere da queste nei Comuni del comprensorio d'aggregazione.

4Sono riservati i disposti della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

Capitolo III

Procedura di separazione di frazioni o parti di territorio e per la protezione di Comuni.

Art. 10 a. 1 La domanda per la protezione di un Comune può essere formulata dal Comune stesso, dal Consiglio di Stato o dall'ufficio dei beni culturali.

2 Sono applicabili, per analogia, le norme degli art. 4, 5, 6, 7, 8 cpv. 1.

Art. 10 b. Sono considerati Comuni da proteggere i Comuni che per la posizione sul territorio, la bellezza del paesaggio, le costruzioni, le tradizioni, le attività degli abitanti e le testimonianze storiche, religiose, artistiche e artigianali rappresentano un "bene culturale" di interesse per la collettività generale.

Entrata in funzione del nuovo Comune

Art. 12 1Il nuovo Municipio entra immediatamente in carica dopo le elezioni.
2Il Consiglio di Stato prende tutte le disposizioni concrete necessarie per l'entrata in funzione del nuovo Comune, non previste dal decreto legislativo. A tutela d'interessi preponderanti del nuovo Comune, il Consiglio di Stato può inoltre annullare le risoluzioni degli organi comunali dei Comuni aggregati o prendere ulteriori provvedimenti.
3Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi dei Comuni precedenti.

Ripartizione di attivi e passivi nel caso di separazione di frazioni o di parti di Comuni

Art. 13 1Quando una frazione o una parte di un Comune si separa, attivi e passivi sono ripartiti secondo un principio di equità.
2Gli elementi essenziali della ripartizione devono essere indicati nel progetto sottoposto a votazione popolare.

Definizione dei rapporti patrimoniali

Art. 14 Le contestazioni circa la definizione dei rapporti patrimoniali nei casi di aggregazione o separazione di frazioni o parti di Comuni sono devolute al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Rapporti d'impiego

Art. 15 1Tutti i rapporti di lavoro riguardanti Comuni aggregati sono automaticamente sciolti per la fine del terzo mese successivo all'entrata in carica del Municipio del nuovo Comune.
Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.
2Il Municipio prende le disposizioni transitorie necessarie.
3È riservata la corresponsione dell'indennità prevista dalla Legge concernente l'organico dei segretari.
4È riservata la corresponsione di un'indennità per soppressione di funzione agli altri dipendenti non riassunti se prevista dai regolamenti organici precedenti.

Regolamenti comunali

Art. 16 1Entro sei mesi dall'entrata in funzione, il nuovo Comune provvede ad emanare il Regolamento organico comunale. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.
2Il Municipio adotta i necessari provvedimenti transitori.
3Fino all'entrata in vigore degli altri Regolamenti, rimangono in vigore i vigenti per i singoli comprensori dei Comuni aggregati. È riservato l'art. 15.
4Sono inoltre riservate disposizioni particolari del decreto di aggregazione.

Piani Regolatori

Art. 17 Fino all'entrata in vigore del Piano Regolatore del nuovo Comune, rimangono in vigore per i singoli comprensori dei Comuni aggregati i vigenti Piani Regolatori.

Consorzi, Enti pubblici e privati

Art. 18 1A seguito di aggregazione o separazione, gli statuti dei Consorzi e degli altri Enti pubblici devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in funzione del nuovo Comune. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi.
2Gli eletti negli organi consortili e negli altri enti pubblici o privati rimangono in carica fino alle elezioni generali successive alle aggregazioni e separazioni.
3Sono inoltre riservate disposizioni transitorie particolari del Consiglio di Stato.

Capitolo V Aiuti finanziari

Scopi

Art. 19 1Per le nuove aggregazioni di Comuni possono essere previsti aiuti o agevolazioni finanziarie del Cantone aventi i seguenti scopi:
a) il risanamento finanziario dei Comuni con disavanzi strutturali di gestione corrente attraverso la riduzione sino al totale annullamento dei debiti verso i terzi, al fine di conseguire nel nuovo Comune una gestione finanziaria autonoma basata su criteri di razionalità ed economicità nella spesa pubblica;

- b) la riduzione, sino al massimo del 50%, delle differenze tra i Comuni dell'ammontare del debito pubblico e degli investimenti obbligati ancora da realizzare;
- c) il sussidiamento di investimenti particolarmente importanti per il nuovo Comune;
- d) in circostanze particolari, la risoluzione di situazioni anomale a seguito di considerevoli riduzioni di sussidi o aumenti di partecipazioni comunali ai sensi degli art. 11 e 12 LPI conseguenti all'aggregazione.

2) Comuni che sorgono da aggregazioni entro 12 mesi dalla loro costituzione, devono allestire un piano finanziario quadriennale, da utilizzare quale strumento per perseguire l'equilibrio finanziario della gestione corrente a medio termine, garantire un adeguato autofinanziamento e contenere il debito pubblico.

Forme dell'erogazione

Art. 20 1) L'aiuto finanziario può essere erogato tramite:

- versamenti in capitale;
- il condono di debiti dei Comuni aggregati verso il Cantone;
- l'esenzione totale o parziale di partecipazioni per opere pubbliche da eseguire dal Cantone;
- la maggiorazione o la riduzione delle percentuali di sussidio o di partecipazione secondo gli art. 11 e 12 Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale per il periodo massimo di un quadriennio.

2) Il decreto di aggregazione stabilisce l'entità e le modalità dell'aiuto.

3) Gli aiuti finanziari previsti all'art. 20 cpv. 1 lett. a) sono calcolati tenuto conto del contributo transitorio versato in rata unica previsto dall'art. 21 cpv. 6 Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

4) Sono inoltre riservati i disposti della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

Finanziamento degli aiuti

Art. 21 1) Gli aiuti alle aggregazioni previsti dagli art. 20 e 21 sono di regola finanziati mediante un credito quadro, da stanziare dal Gran Consiglio con decreto legislativo.

2) La ripartizione del credito sui singoli progetti viene stabilita dal Gran Consiglio nei decreti di aggregazione.

Capitolo VI
Disposizioni transitorie e finali

**Disposizioni
transitorie:
procedure in
corso**

Art. 22 La presente legge è applicabile anche alle procedure in corso al momento della sua entrata in vigore, e per le quali il Gran Consiglio non abbia ancora votato il decreto di aggregazione al momento della sua entrata in vigore.

**Entrata in
vigore**

Art. 23 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[1\)](#)

Publicat

a nel BU **2004**, 55.

Note:

1) Entrata in vigore: 13 febbraio 2004 - BU 2004, 55.